

## CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE ALL'ACQUIRENTE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI (C.D. SISMABONUS ACQUISTI) E DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019

Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità attuative delle disposizioni relative agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

Nello specifico, vengono stabilite le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d'intesa con il fornitore, di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, in luogo della detrazione stessa.



## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – PERIODO DI IMPOSTA 2018 – PRIMI CHIARIMENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.17 del 2 agosto 2019

Con la Circolare n.17 del 2 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di basi imponibili.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ricorda che gli ISA esprimono il grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta. Detta metodologia permette di realizzare una valutazione "graduata" relativamente ai comportamenti gestionali e contabili e consente di individuare i contribuenti che, risultando "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.

Con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate illustra, più nel dettaglio, quali sono le finalità dei nuovi ISA, gli elementi distintivi, la loro elaborazione e applicazione, soffermandosi, poi, sulle cause di esclusione.

L'Agenzia spiega, inoltre, come migliorare il proprio giudizio di affidabilità, illustrando i benefici previsti per i contribuenti più affidabili, l'analisi del rischio, le sanzioni e l'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti.

Infine, la Circolare fornisce risposte a ad alcune richieste di chiarimento pervenute in relazione a diversi aspetti correlati all'applicazione degli ISA.

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS) EFFETTUATI SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI. UTILIZZO DEL CODICE TRIBUTO "6890" PER CONSENTIRE LA COMPENSAZIONE, TRAMITE MODELLO F24, DEL CREDITO D'IMPOSTA CORRISPONDENTE ALLE DETRAZIONI SPETTANTI.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74 del 5 agosto 2019

Con la Risoluzione n. 74 del 5 agosto 2019, in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS), anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate rende noto che le quote annuali dei crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite modello F24, indicando il già esistente codice tributo "6890", denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni".

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità stabilite con il provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019. Tenuto conto che la detrazione spettante per l'ECOBONUS può essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, l'Agenzia ricorda che il suddetto provvedimento prevede, tra l'altro, che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote.

## TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2019

Con la Risoluzione n. 2 del 6 agosto 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione TARI è il 30 giugno o il diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all'IMU e alla TASI devono essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.



## APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI COMMERCIALI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 340 del 23 agosto 2019

Con la Risposta n. 340 del 23 agosto 2019, nell'ipotesi di locazione di un immobile commerciale iscritto in catasto con categoria C/1, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non possa essere di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca.

## DEFINIZIONE DEL PVC AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 119 DEL 2018. DIRITTO DI RIVALSA DELL'IVA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 349 del 28 agosto 2019

Con la risposta n. 349 del 28 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione, il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate. Ne consegue che va ammessa la rivalsa della maggiore IVA versata dal contribuente che abbia effettuato validamente la definizione agevolata del processo verbale di constatazione (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018). A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa.



## APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE AGEVOLATA "PRIMA CASA" ALLA PERTINENZA DELLA UNITÀ IMMOBILIARE A1, PER LA QUALE SI È FRUITO DEL REGIME DI FAVORE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 362 del 30 agosto 2019

Nel caso di acquisto di un locale ad uso magazzino da destinare a pertinenza di un appartamento, per il quale si è già beneficiato delle agevolazioni "prima casa" al momento del suo acquisto, con la risposta n. 362 del 30 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nella fattispecie in esame, è possibile fruire dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata del 2 per cento.

Il descritto regime agevolativo, tuttavia, trova applicazione a condizione che l'immobile acquistato sia effettivamente e sostanzialmente destinato ad essere qualificato come pertinenza dell'abitazione principale.